

- annullare le note di addebito o, in ogni caso, dichiararle illegittime;
- condannare la Commissione europea a restituire al ricorrente le somme reclamate che erano state percepite da quest'ultimo;
- in subordine, dichiarare ammissibile e/o idonea al finanziamento la parte delle somme reclamate dalla Commissione europea che il Tribunale riterrà adeguata;
- in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea classificazione delle spese effettuata dalla Commissione europea.

- Il ricorrente contesta la classificazione delle spese come dirette e indirette e/o non imputabili, effettuata dalla Commissione europea, sulla base della relazione dei suoi revisori contabili, in quanto erronea per il motivo che non rispetterebbe quanto stabilito nei contratti e imporrebbe al ricorrente la restituzione delle sovvenzioni ricevute per l'attuazione dei progetti DIEGO e SEED.

2. Secondo motivo, vertente sull'erronea quantificazione delle spese da parte della Commissione europea.

- Il ricorrente contesta tale quantificazione in quanto erronea, sulla base del rilievo che la stessa non rispetterebbe quanto stabilito nei contratti al riguardo.

3. Terzo motivo, vertente sull'inadempimento contrattuale imputabile alla Commissione europea.

- Secondo il ricorrente, la Commissione non adempie quanto previsto nei contratti, in quanto ha realizzato una classificazione e una quantificazione erronee delle spese imputate, e persiste in tale inadempimento, nonostante le argomentazioni e gli elementi di prova adottati nel procedimento in contraddittorio, dimostrandosi così in malafede.

Ricorso proposto l'11 settembre 2018 — YL / Commissione

(Causa T-545/18)

(2018/C 427/110)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: YL (rappresentante: P. Yon, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede:

- l'annullamento della sua cancellazione dall'elenco di promozione 2017;
- la sua promozione, retroattiva al 1° gennaio 2017;
- il risarcimento dei danni subiti a causa degli atti impugnati, in considerazione: del tempo e dell'energia dedicati al presente ricorso e ai suoi antefatti, a combattere il sentimento di rifiuto, di ostracismo e di accanimento da parte di un'autorità che dovrebbe preoccuparsi dell'interesse dei suoi agenti e dar loro prova di neutralità, se non di benevolenza — danni stimati in EUR 100 000;
- il rimborso delle spese legali e per onorari d'avvocato, per un importo di EUR 10 000;
- la condanna della Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, relativo alla violazione dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), che sarebbe stata commessa dall'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») basando il rifiuto di promuovere il ricorrente, da un lato, su una sanzione precedentemente irrogata, sebbene la sanzione avesse già pregiudicato la carriera di quest'ultimo mediante una retrocessione di scatto. Dall'altro, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in quanto detta sanzione sarebbe stata associata alla condotta in servizio, sebbene la decisione di irrogazione della sanzione del 2016 avesse indicato che i fatti sanzionati si erano verificati al di fuori di ogni correlazione con le funzioni e le responsabilità del ricorrente.
2. Secondo motivo, relativo a uno sviamento di potere e di procedura, che l'APN avrebbe commesso avvalendosi della sua discrezionalità in materia di promozione al fine di aggravare la sanzione pronunciata nel 2016 e utilizzando la procedura di promozione in modo da eludere i limiti previsti dallo Statuto in caso di sospensione dell'avanzamento.

Ricorso proposto il 14 settembre 2018 — Teeäär/BCE

(Causa T-547/18)

(2018/C 427/111)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Raivo Teeäär (Tallinn, Estonia) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato esecutivo della BCE, del 27 febbraio 2018, recante rigetto della richiesta del ricorrente di un sostegno per la transizione professionale al di fuori della BCE;
- se del caso, annullare la decisione del Comitato esecutivo della BCE, del 3 luglio 2018, recante rigetto del ricorso speciale del ricorrente diretto contro la decisione del Comitato esecutivo del 27 febbraio 2018;
- accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno materiale che asserisce di aver subito, consistente nella dotazione finanziaria del sostegno alla transizione professionale, pari a EUR 101 447, incrementato degli interessi di mora calcolati al tasso di rifinanziamento principale della Banca centrale europea maggiorato di 3 punti percentuali all'anno;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità dell'articolo 2, paragrafo 3, punto 1, delle norme sul personale della BCE, poiché tale disposizione violerebbe il principio di pari trattamento e il principio di proporzionalità; la decisione impugnata sarebbe inoltre viziata da un errore manifesto di valutazione.